



CONTRATTO DI ASSISTENZA SOCIOSANITARIA PER RICOVERO DI SOLLIEVO IN RSA

A seguito dell'accettazione della domanda di ricovero temporaneo in Residenza Sanitaria Assistenziale per il/la

Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
codice fiscale _____,
(di seguito per brevità indicato/a come Ospite),

TRA:

la **Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus** (di seguito indicata per brevità come "Fondazione") con sede in Via Monte Gleno, 49 – Bergamo; codice fiscale 80017150162 – partita iva 01066880160, qui rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fabrizio Lazzarini, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

E:

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
tel. / cell. _____ mail _____,
codice fiscale _____,
nella sua qualità di _____ (grado di parentela/affinità con l'Ospite),
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente contratto
(di seguito indicato come "Obbligato principale"),

E:

Il/la Sig./ra _____,
nato/a a _____, Prov. _____, il _____,
e residente a _____, Prov. _____,
in Via _____, n. _____,
tel. / cell. _____ mail _____,
codice fiscale _____,
nella sua qualità di _____ (grado di parentela/affinità con l'Ospite),
che accetta con questa scrittura di divenire obbligato in solido con l'Obbligato principale per le prestazioni
di cui al presente contratto (di seguito indicato come "Secondo obbligato"),

Firma Secondo obbligato

Firma Obbligato principale

PREMESSO CHE

- la Fondazione gestisce l'Unità di Offerta sociosanitaria "Residenza Sanitaria Assistenziale" (RSA), autorizzata al funzionamento e accreditata dalla Regione Lombardia;
- la Fondazione ha valutato congrua la domanda di ingresso per l'Ospite;
- gli Obbligati, sottoscrivendo il presente contratto, si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite;
- gli Obbligati saranno interpellati dalla Fondazione per ogni necessità e comunicazione riguardanti l'Ospite.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1: PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2: OGGETTO

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra le parti contraenti derivanti dalla presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione nella Unità di Offerta RSA e dall'erogazione delle prestazioni descritte nel capitolo "Adempimenti a carico della Fondazione".

ADEMPIMENTI A CARICO DELLA FONDAZIONE

ART. 3: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E ALBERGHIERA

La Fondazione si obbliga ad accogliere presso la RSA l'Ospite e a fornirgli adeguata assistenza sociosanitaria e alberghiera, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento della Unità di Offerta RSA della Fondazione, da considerarsi parti integranti del presente contratto.

In particolare, la Fondazione assicurerà: prestazioni di assistenza medica e infermieristica; assistenza diurna e notturna con personale qualificato; somministrazione di farmaci; attività motoria; prestazioni educative e di animazione con momenti ludici e socializzanti; pasti principali, colazioni e merende e, secondo prescrizione medica, diete personalizzate; custodia beni personali dell'Ospite.

Durante il periodo di ricovero di sollievo, l'Ospite mantiene il proprio Medico di Medicina Generale al quale vanno ricondotti gli adempimenti allo stesso attribuiti dalla legge.

ART. 4: CERTIFICAZIONI FISCALI

La Fondazione rilascerà una certificazione attestante il pagamento delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 5: POLIZZA ASSICURATIVA

La Fondazione garantisce la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per eventuali danni arrecati agli Ospiti della RSA derivanti dalla esecuzione del contratto, inclusi i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigie opponibili ai terzi danneggiati. La Fondazione si impegna a mantenere nel tempo garanzie assicurative equivalenti. La Fondazione declina ogni responsabilità per danni che possano derivare, agli Ospiti od alle loro cose, da comportamenti di altri Ospiti.

ART. 6: CUSTODIA

Gli Ospiti sono invitati a non trattenere presso di sé oggetti di valore o denaro: la Fondazione non si assume alcuna responsabilità in caso di furto o loro smarrimento, se non in custodia presso la Fondazione.

La Fondazione effettua, su richiesta, attività di custodia dei beni degli Ospiti ai sensi degli artt. 1783 e 1786 del Cod. Civ..

La Fondazione accetta le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore. La Fondazione non riceve oggetti ritenuti dalla stessa pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucri chiuso o sigillato.

ART. 7: SPOSTAMENTO DELL'OSPITE

La Fondazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'Ospite all'interno dell'Unità di Offerta RSA, qualora le condizioni di salute o motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. Lo spostamento è effettuato previa informativa all'Ospite e/o ai suoi familiari. È fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 14.

ART. 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al fine di gestire ed eseguire il contratto, la Fondazione si impegna a trattare i dati degli Obbligati e dell'Ospite nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Casa di Ricovero Santa Maria Ausiliatrice Onlus.

L'Ospite e gli Obbligati dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati, come da informativa ai sensi del Reg. UE 2016/679, nella quale sono individuati anche i responsabili del relativo trattamento.

In particolare, per quanto attiene ai dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'Ospite, la Fondazione si impegna a darne comunicazione, per il tramite di un medico, solo all'Ospite e alle altre persone eventualmente aventi diritto identificate nel documento "Consenso al trattamento dei dati personali, particolari e sanitari".

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'OSPITE E DEGLI OBBLIGATI

ART. 9: ADEMPIMENTI

Gli Obbligati si impegnano, per sé, eredi e successori al pagamento della retta e dei servizi accessori, nei termini e modalità definite nell'art. 11.

Gli Obbligati si impegnano, inoltre:

- al rispetto del Regolamento dell'Unità di Offerta RSA della Fondazione;
- a garantire il mantenimento del decoro personale nel vestiario e per i servizi a carico degli Obbligati, quali i servizi di parrucchiere, podologo e lavanderia della biancheria personale, qualora non vi sia stata adesione al servizio interno; in mancanza vi provvederà la Fondazione addebitando i relativi costi;
- al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le condizioni previste dal presente contratto.

RETTA DI DEGENZA

ART. 10: RETTA DI DEGENZA

Il valore della retta di degenza è descritto nel tariffario vigente. Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato il giorno di ingresso e quello di uscita. Per le assenze dovute a ricovero ospedaliero o ad altre cause la retta sarà computata integralmente.

Non sono compresi nella retta di degenza i seguenti servizi accessori, i cui importi sono descritti nel vigente tariffario:

- i servizi di trasporto dell'Ospite della RSA per qualsiasi sua necessità di uscita dalla struttura;
- i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo;
- il servizio di lavanderia della biancheria personale dell'Ospite.

Sono, inoltre, esclusi dalla retta eventuali ticket richiesti dal Servizio Sanitario Regionale per prestazioni sanitarie, la fornitura di protesi quali occhiali, dentiere, apparecchi acustici, nonché ogni altra prestazione che risulti a carico del Servizio

Firma Obbligato principale

Firma Secondo obbligato

Sanitario Regionale.

ART. 11: TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

La retta di degenza deve essere versata alla sottoscrizione del presente contratto se la durata dello stesso non è superiore ad un mese; in caso di durata superiore ad un mese, la retta di degenza sarà versata mensilmente in via anticipata. Il pagamento deve avvenire mediante disposizione di bonifico bancario o secondo le modalità indicate dalla Fondazione.

IPOTESI DI RECESSO, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO O DI DIMISSIONI

ART. 12: DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha decorrenza dal giorno _____ e ha scadenza il giorno _____.

Il contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore periodo, su richiesta dell'Ospite o degli Obbligati.

ART. 13: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto:

- per recesso degli Obbligati, secondo quanto previsto dall'art. 14;
- per recesso della Fondazione, nei casi previsti dall'art. 15;
- per sopravvenuta impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- per decesso dell'Ospite;
- per ogni altra causa prevista dalla legge.

ART. 14: RECESSO DEGLI OBBLIGATI

Gli Obbligati hanno facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento inviando comunicazione con raccomandata A.R. o modalità equivalenti alla sede della Fondazione con preavviso di almeno dieci giorni. In mancanza di preavviso sarà comunque dovuta la retta corrispondente al periodo di mancato preavviso.

ART. 15: RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto inviando comunicazione all'Obbligato principale con raccomandata A.R. o modalità equivalenti con preavviso di almeno quindici giorni, nei seguenti casi:

Bergamo, _____
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice Onlus**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2° e 1342 del cod. civ. vengono espressamente approvate le seguenti clausole: Art.10: Retta di degenza e servizi accessori - Art.11: Termini e modalità di pagamento - Art.12: Decorrenza e durata del contratto - Art. 13: Risoluzione del contratto - Art.14: Recesso degli Obbligati - Art.15: Recesso della Fondazione - Art.17: Foro esclusivo - Art.18: Disposizioni finali e di rinvio.

Bergamo, _____
Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice Onlus**

Si dichiara di aver ricevuto, visionato e accettato i seguenti documenti:

- Tariffario
- Carta dei Servizi
- Regolamento Unità di Offerta RSA
- Informativa relativa all'Amministratore di Sostegno

Contratto di assistenza sociosanitaria per ricovero di sollievo in RSA

- a. nel caso in cui l'Ospite, o un suo parente, violino ripetutamente le regole di convivenza della comunità, facendo venir meno il rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della struttura;
- b. per sopravvenute condizioni psico-fisiche che non permettano la convivenza dell'Ospite in comunità.

ART. 16: DIMISSIONI DELL'OSPITE

In caso di recesso dal contratto da parte della Fondazione, la dimissione dell'Ospite avverrà in ogni caso in forma assistita e protetta. Ove gli Obbligati o i familiari dell'Ospite non provvedano, la Fondazione darà informativa al Comune di residenza dell'Ospite e alle altre istituzioni territoriali competenti.

ULTERIORI PATTUZIONI

ART. 17: FORO ESCLUSIVO

In caso di controversie nascenti dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

ART. 18: DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia ed al Codice Civile.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

La Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente gli Ospiti e i loro visitatori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, gli Obbligati potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 14.

Ogni altra modifica al presente contratto avrà efficacia solo se apportata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti.

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____

Obbligato principale _____

Secondo obbligato _____